

13. OTT. 2008 15:17

+39 0668897528
MIN. GIUST. UFF. III LIB. PROF.

NR. 9192 P. 1/2



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Ufficio III

2/16 - Q



n. dg. DAG. 13/10/2008. 0133275. U

Al Consiglio Nazionale degli
Ingegneri

Via IV Novembre 114
187 ROMA

Consiglio Nazionale degli Ingegneri



13/10/2008 - 0001790

e p.c. Al Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per l'Università
Piazzale Kennedy, n.20
00144 ROMA

OGGETTO: Sentenza TAR Puglia - sezione di Lecce - n. 4154/2007. Iscrizione in un ulteriore settore della stessa Sezione dell'albo.

In riscontro alla richiesta di parere di codesto Consiglio Nazionale prot. n. 80152 dell'11.06.2008 si rappresenta quanto segue.

Il DPR 328/2001 (*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*), modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, stabilisce i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

In particolare l'art. 45 del D.P.R. 328/2001 specifica i settori nei quali sono ripartite le sezioni A e B dell'albo degli Ingegneri; l'art. 46 identifica e ripartisce le attività professionali tra i settori di cui all'art. 45.

L'art. 47, 5° comma, del citato DPR (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove), come afferma il TAR Puglia - prima Sezione di Lecce - con sent. n. 4154/2007 "non detta una disciplina esaustiva per i passaggi intersettoriali degli Ingegneri, ma si limita unicamente a prevedere le modalità (semplificate) dell'esame di Stato che dovranno sostenere gli ingegneri già iscritti in un Settore che richiedano l'iscrizione ad un altro Settore della stessa Sezione, non escludendo assolutamente (in maniera espressa o implicitamente) la necessità del possesso del propedeutico corrispondente titolo di studio accademico prescritto dalla norma generale contenuta nell'art. 3" del D.P.R. 328/2001.

Rimane, pertanto, ferma la previsione di cui all'art. 3, comma 4, del già citato D.P.R. 328/2001 secondo la quale presupposto per il passaggio da un settore all'altro della stessa sezione non è il solo superamento dell'esame di Stato, ma altresì il possesso del necessario titolo di studio.

Questa Amministrazione, adeguandosi alla decisione del giudice amministrativo, ritiene, pertanto, che gli ingegneri già iscritti in un Settore che richiedano l'iscrizione ad un altro settore - della medesima sezione - non possano essere ivi iscritti se non possiedono il titolo accademico previsto dall'art. 47 del D.P.R. 328/2001, anche se hanno superato l'esame di Stato.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che gli Ordini debbano disporre la cancellazione di coloro che risultano iscritti in virtù del solo superamento dell'esame di Stato, ma in assenza del corrispondente titolo di studio.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi FRUNZIO

